

N. 00228/2010 REG.SEN.
N. 01302/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2009, proposto da:
V.M. S.a.s. di Vese Massimo & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso l'avv.to Andrea Fenoglio in Torino, via Pietro Palmieri, 51;

contro

Agenzia delle Entrate di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'esecuzione del giudicato derivante da ordinanza ex art. 553 c.p.c. in data 1 aprile 2008, emessa dal Tribunale di Torino, notificata all'Agenzia delle Entrate di Moncalieri in data 4 settembre 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Rilevato che, dalla documentazione in atti, risulta che alla ricorrente è stato assegnato in pagamento e salvo esazione, in sede di pignoramento presso terzi, il credito vantato dalla Etem s.r.l. in liquidazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate – Ufficio di Moncalieri (doc. 5 di parte ricorrente);

rilevato che parte ricorrente ha notificato alla agenzia delle Entrate di Moncalieri regolare atto di diffida e messa in mora (doc. 6 di parte ricorrente);

preso atto che parte resistente, regolarmente avvisata dalla segreteria, non si è costituita;

ritenuto che sia ammissibile il ricorso per l'ottemperanza in relazione all'ordinanza di assegnazione di un credito, vantato nei confronti dell'amministrazione, emessa del giudice dell'esecuzione in procedura di pignoramento presso terzi e consolidatasi, in quanto non impugnata nel termine con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Cds sez. IV n. 5485/2008);

ritenuto pertanto che il ricorso debba trovare accoglimento con l'assegnazione di un termine per disporre il pagamento al creditore e la nomina sin da ora, per il caso di persistente inadempimento oltre detto termine, di un commissario ad acta nella persona di un funzionario individuato dal dirigente della locale Banca d'Italia a richiesta diretta della parte; l'eventuale compenso sarà liquidato a presentazione della relazione

circa l'attività svolta qualora necessaria;
le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima – in accoglimento del ricorso assegna alla Agenzia delle Entrate – Ufficio di Moncalieri – il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza per provvedere;

nomina per il caso di persistente inottemperanza commissario ad acta, a richiesta diretta della parte interessata, un funzionario individuato dal dirigente della locale Banca d'Italia il cui compenso sarà liquidato come in motivazione;

condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in € 1000,00 oltre IVA e CPA

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO